COMMISSIONE VIII

ISTRUZIONE E BELLE ARTI

22.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 21 MARZO 1973

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **GUI**

INDICE

PAG.

Sostituzione:

PRESIDENTE 133

Proposta di legge (*Seguito della discussione e rinvio*):

GALLONI e GIOIA: Provvidenze a favore degli istituti statali per sordomuti (120) . 133

PRESIDENTE 133, 135, 136, 137, 139, 140, 141, 142, 143

BARDOTTI 137, 138, 139

GIORDANO 143

RAICICH 133, 134, 135

SALVATORI, *Relatore* 139, 140, 141

TEDESCHI 138, 139, 140, 142, 143

VALITUTTI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 136, 137, 141, 142, 143

La seduta comincia alle 9,30.

RAUSA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Sostituzione.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 19 del Regolamento, per la seduta odierna il deputato Trombadori sostituisce il deputato Chiarante.

Seguito della discussione della proposta di legge Galloni e Gioia: Provvidenze a favore degli istituti statali per sordomuti (120).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Galloni e Gioia: « Provvidenze a favore degli istituti statali per sordomuti ».

Come i colleghi ricordano, nel corso dell'ultima seduta avevamo iniziato la discussione sulle linee generali della proposta di legge.

RAICICH. Desidero esprimere il parere del gruppo comunista di fronte a questa proposta di legge che, per la verità, ci lascia estremamente perplessi per vari motivi. Innanzitutto, direi che il titolo non copre la realtà del tema: si parla infatti di provvidenze a favore degli istituti statali per sordomuti, mentre la precedente proposta di legge Galloni e

Gioia più ampiamente affrontava il tema, parlando, sempre a proposito degli istituti per sordomuti, di provvidenze a favore del personale insegnante e non insegnante. In realtà, la proposta di legge risponde semplicemente alla esigenza di una sistemazione di questo personale, e perciò a questo punto, a mio avviso, il Governo dovrebbe dirci se tale personale è compreso nella normativa del disegno di legge che delega al Governo l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente e la istituzione e il riordinamento degli organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato.

L'articolo 1 di tale disegno di legge, in base al testo attualmente in discussione al Senato, precisa infatti che il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti per la disciplina unitaria del nuovo stato giuridico del personale docente, direttivo e ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ed aggiunge che sono in questo personale compresi gli insegnanti tecnico-pratici, gli insegnanti di arte applicata, gli assistenti delle accademie di belle arti e dei licei artistici, gli accompagnatori al pianoforte nei conservatori e i pianisti accompagnatori al pianoforte dell'accademia nazionale di danza. Voglio dire – per inciso – che a suo tempo noi proponemmo una dizione sostitutiva di tutto quest'elenco, cioè che si dicesse soltanto che le norme emanate dal Governo avrebbero dovuto riguardare il personale insegnante e non insegnante di ogni ordine e grado. E ciò perché quando si fa un'elencazione come quella che ho esposto poc'anzi, si rischia sempre, pur citando molte categorie, di dimenticarne qualcuna.

In quell'elenco si parla anche del personale direttivo e delle maestre istitutrici dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato, precisando che la disciplina relativa a questo tipo di personale potrà essere realizzata con eventuali adattamenti resi necessari dalle peculiari finalità dei predetti istituti. Ora non so se gli istituti per sordomuti potrebbero essere considerati come « convitti nazionali » con quegli « eventuali adattamenti » di cui si parla nel disegno di legge.

Io chiedo quindi se il personale degli istituti per sordomuti, che è insegnante e non insegnante come tutti gli altri, che presta servizio nelle scuole della Repubblica, è o no compreso nell'elenco di cui ho detto. Se infatti tale personale non vi è compreso, il Governo o una qualsiasi parte politica dovrebbero farsi parte diligente affinché il Senato, nell'approvare il disegno di legge di delega, ve lo includesse con un opportuno emendamento.

Se invece tale personale è compreso nel disegno di legge di delega, allora non comprendo perché il Governo usi per così dire due pesi e due misure. Noi abbiamo discusso la settimana scorsa la proposta di legge Vaghi, relativa agli insegnanti tecnico-pratici, provenienti dalla ex scuola di avviamento e che si intendevano portare al ruolo *B* nella scuola media.

Il Governo pareva ben disposto, poi la questione è passata alla V Commissione bilancio. Vi sono state delle riserve, peraltro superate, da parte dell'onorevole Carenini sulla copertura, ma il Governo, rappresentato dalla onorevole Maria Cocco, ha proposto di sospendere la discussione perché tutte le questioni attinenti al personale delle scuole devono comunque non essere esaminate perché è in corso la discussione sullo stato giuridico al Senato e nei decreti delegati troveranno la legittima valutazione. Allora decidiamoci: o percorriamo la via dello stato giuridico o altrimenti non capisco perché dobbiamo andare a ricercare queste o altre categorie, ognuna delle quali ha certo patito ingiustizie.

Seconda questione che sollevo a proposito di questo progetto di legge, che perciò vede un orientamento negativo da parte del nostro gruppo, è che in certo senso l'attuale proposta di legge, specialmente dove si dice al secondo comma dell'articolo 1 che « il ministro della pubblica istruzione è autorizzato ad aggiornare annualmente con proprio decreto i ruoli degli insegnanti e degli assistenti degli istituti statali per sordomuti, mira a mantenere in piedi queste strutture stenti degli istituti statali per sordomuti », mentre – come disse nella scorsa seduta la onorevole Maria Agostina Pellegatta – su queste strutture è in corso un dibattito, di cui si sono avuti gli echi nei lavori della Commissione, che registra un po' una spaccatura e diverse valutazioni nel paese circa il modo di trattare il problema degli « handicappati ».

Questo problema è al centro di una proposta di legge presentata dall'onorevole Mariotti che dice molto esplicitamente nella relazione che queste scuole debbono cessare e suggerisce al punto 2 il criterio della « abolizione delle scuole in internato e frequenza da parte dei bambini audiolesi alle scuole in esternato nell'ambito delle scuole normali ». Noi ci poniamo sulla stessa linea di indirizzo e credo che si possa consentire nel dire che

la legislazione italiana in questo settore è ferma al 5 febbraio 1928; quindi, prima di consolidare una istituzione stabilita fra il 1923 e il 1928, conviene fare una riflessione che è suggerita dagli stessi onorevoli Galloni e Gioia nella relazione alla loro proposta di legge laddove dicono che « pochissime volte il legislatore si è ricordato di questa benemerita categoria e, quando lo ha fatto, ad essa ne è derivato ulteriore danno ». Questa affermazione, secondo cui il legislatore quando si occupa di queste cose fa più guai che altro, mi lascia un po' perplesso e tanto più perplesso mi lascia quando questa stessa affermazione, al di là di questa benemerita categoria, la rapporto alla situazione generale, perché più che i benemeriti insegnanti mi interessano i bambini.

Io ho parlato con questi insegnanti che prestano servizio negli istituti statali per sordomuti, e mi hanno fornito un quadro sconfortante della loro situazione. Essi si trovano per circa due terzi in posizione precaria, non sono cioè inseriti nei ruoli perché questi ultimi non sono aggiornati, non godono della nomina a tempo indeterminato – che è una conquista sindacale ormai sancita per gli insegnanti italiani – né degli scatti biennali: e perché mai – vorrei saperlo dal relatore e dal rappresentante del Governo – avviene questo? In nome di quale legge un beneficio che mi pare sia stato esteso anche ai non di ruolo, qui non è operante?

Queste sono le contraddizioni della proposta di legge al nostro esame che, per un verso, opera nel senso di un allargamento della giustizia nei confronti di una categoria trascurata, mentre per altri versi mi pare venga a costituire un ostacolo, consistente proprio nel rischio che, in occasione dell'accoglimento delle legittime rivendicazioni della categoria, si affermi una linea di politica scolastica, nei confronti degli « handicappati » ed audiolesi, che noi non condividiamo e che da luogo a delle perplessità.

Voglio aggiungere che l'Ente nazionale sordomuti in un recente convegno ha dimostrato, non dico di condividere affatto le nostre opinioni, che saranno certamente diverse, ma di conoscere il dissenso politico esistente in campo regionale e nazionale su tutta questa problematica, finendo con il chiedere – riferisco le parole di un ordine del giorno da esso votato – che « il gruppo interparlamentare amici dei sordi promuova la costituzione di una Commissione parlamentare di indagine conoscitiva sulla situazione dei sordomuti in Italia per lo studio delle metodologie, eccetera ». È per questo che un vaglio della Commissione sanità non sarebbe fuori di luogo. La richiesta avanzata dall'Ente nazionale sordomuti dimostra comunque, ripeto, l'esistenza di un certo dissenso sulla questione, ed il bisogno di un approfondimento di essa.

Fatti questi rilievi, per i quali attendo una risposta da parte dell'onorevole sottosegretario, concludo il mio intervento preannunciando la presentazione di un nostro ordine del giorno che illustreremo al momento opportuno.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali. Per la momentanea assenza del relatore Salvatori, replicherò io stesso agli intervenuti nel dibattito.

Devo innanzitutto dire, rispondendo a talune perplessità sollevate dall'onorevole Raicich circa l'applicabilità delle norme della presente proposta di legge – in relazione a quelle del disegno di legge di delega al Governo, per l'emanazione di norme a favore del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente, ora in discussione presso il Senato – che le questioni trattate dai due provvedimenti mi sembrano diverse. Qui il problema è quello di dare al personale oggetto della proposta di legge n. 120 – o almeno alla sua gran parte – la qualifica di dipendente dello Stato. Una volta fatto questo, non ho motivo di ritenere che non si estendano a questo personale le norme che il Governo emanerà in base al disegno di legge di delega cui ho accennato prima: e se tale disegno di legge non contemplasse questo tipo di personale, sarà sempre possibile fare in modo, in sede di discussione, che la sua applicazione possa estendersi anche ad esso.

Ma il problema di fondo – che si trascina dal 1962 – è quello di dare una posizione d'inquadramento nei ruoli del personale insegnante al personale che lavora negli istituti statali per sordomuti. Proprio affinché possano estendersi anche ad esso i benefici derivanti dal disegno di legge di delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente, occorre risolvere questo problema preliminare, del quale appunto si occupa la proposta di legge al nostro esame. Su questo argomento si pronuncerà certo anche l'onorevole rappresentante del Governo, ma io credo che non vi sia contraddizio-

ne tra quento richiesto dall'onorevole Raicich e ciò che la proposta di legge contempla.

Circa poi la questione, molto seria, relativa agli interventi che la comunità, attraverso le sue varie istituzioni (Stato, regioni, enti), deve scegliere per quanto riguarda i sordomuti, si richiede forse un po' di riflessione. Si discute oggi nel nostro paese intorno ad una problematica molto vivace, sollevata anche dalla scoperta di nuove tecnologie e di nuovi metodi: giustamente, perciò, l'attenzione si è riaccesa intorno a quest'argomento. Occorre però innanzitutto fare una distinzione, nell'ambito dei sordomuti, tra quelli adulti e quelli ancora bambini. Per i primi infatti, ed al fine di immetterli nella società, di aiutarli e sostenerli, si possono prevedere interventi di varia natura, che sono già stati attuati in passato, ed a proposito dei quali esistono alcuni progetti all'ordine del giorno delle due Camere; ma è certo che, da un punto di vista metodologico le forme di assistenza e di intervento per essi sono inevitabilmente diverse da quelle che si possono stabilire nei riguardi dei bambini audiolesi che appena appena si affacciano alla vita, alla scuola ed ai contatti sociali. Io credo che una proficua discussione debba vertere soprattutto sul modo di comportarsi nei confronti di questi bambini, tenendo conto dei progressi della tecnica e della medicina e di tutte le scoperte che sono state fatte e che potrebbero riuscire utili in proposito.

Ora io non nego che l'argomento della proposta di legge al nostro esame sia in qualche modo collegato con la discussione sulle metodologie da adottare e sulla possibilità di introdurre nuovi sistemi, diversi da quelli tradizionali, per conseguire una migliore educazione dei bambini audiolesi che sono in età scolare: comprendo che una problematica del genere è ben giustificata; però non penso che noi possiamo ritenere, in questo momento, che l'oggetto della proposta di legge n. 120 coinvolga realmente questioni di principio attinenti l'indirizzo pedagogico da adottare per i sordomuti. Infatti, mentre, da una parte, bisogna riconoscere che i nuovi sussidi acustici recentemente sperimentati sono in commercio ad un prezzo purtroppo ancora molto elevato. dall'altra, io penso che nessuno potrebbe respingere il metodo pedagogico consistente nell'evitare un isolamento dei bambini audiolesi, immettendoli nelle scuole elementari normali, per quanto è possibile assieme agli altri, affinché, una volta corretto il difetto acustico, possano considerarsi uguali agli altri; naturalmente un indirizzo del genere richiede mezzi e sussidi a disposizione, ed inoltre esso riguarda il futuro. Noi tutti – a cominciare dallo Stato e dalle regioni – dovremmo far sì che questo futuro non si prolunghi in un avvenire senza speranza, ma sia il più vicino possibile.

Ma oltre ad assumerci questo impegno. dobbiamo pur provvedere alle istituzioni che – sia pure in un modo che consideriamo imperfetto dal punto di vista della didattica. della pedagogia e della tecnica più aggiornate – tuttavia in qualche modo provvedono; e dobbiamo sempre nella vita realizzare un giusto equilibrio fra presente e avvenire. Questo progetto si propone di provvedere intanto al presente perché le istituzioni esistenti nel settore non possono andare avanti in questo modo. Possiamo chiudere gli istituti ? I bambini cosa faranno ? Li rimanderemo a casa ? I sussidi acustici per ora non sono disponibili in misura adeguata e le scuole pubbliche non sono attrezzate per ricevere i bimbi audiolesi, che nelle scuole pubbliche si sentirebbero feriti psicologicamente; e se non siamo in grado – come non lo siamo in questo momento – di immetterli nella scuola pubblica con tutti i sussidi possibili (non so neppure se proprio tutti questi bimbi potranno mai esservi immessi: occorrono accertamenti tecnici), non facciamo morire le istituzioni esistenti quando i proponenti ci dicono che risale al 7 agosto 1972 la presentazione di una prima proposta di legge per dare un minimo di stabilità e decoro al personale in questione. Nessuno – anche l'onorevole Raicich è stato molto riguardoso a questo proposito – può pensare di rinviare la situazione. Se si teme di pregiudicare l'avvenire, questo timore lo posso capire. Ma se alcune norme contraddicono al criterio che ci proponiamo per l'avvenire le studieremo più attentamente. Circa la impostazione di venire incontro a questo personale, do ragione all'onorevole Raicich che rilevava come il titolo sia troppo ambizioso, perché non si tratta di dare un impulso all'istituto, ma solo di provvidenze a favore del personale; ma non penso che alcuno possa sottrarsi al dovere di provvedere nel miglior modo possibile al personale stesso.

Credo che la Commissione alla fine della discussione possa dare il suo consenso alla proposta di legge, salvo a valutare gli articoli e l'ordine del giorno preannunciato.

VALITUTTI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Premetto che sono stato

chiamato a sostituire il sottosegretario Caiazza ed ho dovuto esaminare affrettatamente la documentazione a proposito di questo argomento.

Ho studiato il problema e sono arrivato alla conclusione che questa proposta di legge, che – come ha ragione di dire l'onorevole Raicich – ha un'area circoscritta per quanto riguarda i suoi soggetti, è presupposto necessario per l'applicabilità dello stato giuridico a questo tipo di personale. In realtà la situazione del personale nelle scuole e istituti statali per sordomuti di Roma, Milano e Palermo, sotto il profilo giuridico è molto anomala e l'odierna proposta di legge ha l'obiettivo di eliminare nella maggiore misura possibile questa anomalia. In primo luogo provvede alla sostituzione delle vecchie tabelle del 1951, quindi all'ampliamento degli organici, quindi all'inquadramento del personale, ed infine predispone un congegno per l'aggiornamento continuo dei ruoli con provvedimento ministeriale stabilendo il criterio secondo cui per ogni otto alunni o frazione di otto deve esservi un insegnante e per ogni dodici o frazione di dodici un assistente. È dunque un provvedimento che non investe il problema generale della riorganizzazione di questi istituti statali, ma provvede alla normalizzazione della situazione giuridica ed economica del personale insegnante e assistente. Inoltre provvede allo stanziamento di 440 milioni, reso necessario dall'inquadramento.

Mi pare pertanto un provvedimento utile per l'avvenire di questi istituti specializzati, che purtroppo non sono adeguati al fabbisogno del paese: provvedimento utile e necessario, che non pregiudica l'avvenire ma lo prepara, e la cui approvazione è necessaria all'applicabilità dello stato giuridico del personale in questione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

La tabella n. 1 annessa alla legge 22 febbraio 1951, n. 149, è soppressa e sostituita dalla tabella acclusa alla presente legge.

Il ministro della pubblica istruzione è autorizzato, a decorrere dall'anno scolastico 1972-1973, ad aggiornare annualmente con proprio decreto i ruoli degli insegnanti e degli assistenti degli istituti statali per sordomuti di Milano, Roma e Palermo sulla base di un insegnante ogni otto, o frazione di otto, alunni o di un assistente ogni dodici, o frazione di dodici, alunni.

Al personale direttivo, insegnante ed assistente degli istituti il servizio non di ruolo, comunque prestato prima della nomina in ruolo, è riconosciuto con le stesse modalità previste per il personale direttivo e docente delle scuole elementari statali per ciechi dalla legge 26 luglio 1970, n. 576.

Ricordo agli onorevoli colleghi che la I Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole a condizione che al secondo comma dell'articolo 1 siano sostituite le parole « anno scolastico 1972-73 » con le altre « anno scolastico 1973-74 » e che al primo comma dell'articolo 4, dopo le parole: « personale comunque assunto » si aggiungano le altre: « con rapporto continuativo alla data del 31 dicembre 1971 ». Si invita inoltre a valutare la congruità degli organici alle effettive esigenze di funzionalità. È un parere tendenzialmente restrittivo.

Faccio presente che al secondo comma – a differenza della I Commissione affari costituzionali – il Governo propone la seguente dizione: « a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 »; il che, per la verità, mi pare logico perché, se inquadrato dal 1° ottobre 1973, l'aggiornamento non potrà iniziare che dall'anno scolastico 1974-75. Forse di questo la I Commissione affari costituzionali non ha tenuto conto. Comunque, l'emendamento del Governo si muove nella stessa direzione indicata dalla I Commissione affari costituzionali.

In definitiva, se l'inquadramento è stabilito dal I° ottobre 1971, possiamo accogliere la data 1973-1974, relativa alla decorrenza citata al secondo comma dell'articolo 1, proposta dalla I Commissione affari costituzionali; se invece l'inquadramento verrà deciso dal 1° ottobre 1973, bisognerà accogliere la dizione « a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 », prodalla norma prevista dall'articolo 1 della proposta dal Governo.

BARDOTTI. Intervenendo sull'articolo 1, devo dire che ritengo che esso introduca un meccanismo veramente utile, e che dovrebbe estendersi anche a tutti gli altri casi, quando cioè si tratti di aggiornare gli organici delle nostre istituzioni scolastiche. Faccio un esempio per chiarire meglio questo concetto. I direttori didattici della scuola elementare hanno un ruolo che si può aggiornare soltanto tramite norma di legge: ora, adottare un sistema del genere significa spesso rallentare in modo pauroso l'adeguamento

degli organici stessi alle esigenze e al fabbisogno che si vanno invece sempre più maturando. Tale adeguamento è invece favorito dalla norma prevista dall'articolo 1 della proposta di legge al nostro esame, secondo cui il ministro della pubblica istruzione è autorizzato ad aggiornare annualmente, con proprio decreto, i ruoli degli insegnanti e degli assistenti degli istituti statali per sordomuti di cui ci occupiamo.

Il collega Raicich indicava nell'adozione di questo meccanismo e della tabella allegata al provvedimento di legge una tendenza a consolidare queste strutture; strutture intorno alle quali vi è, indubbiamente, un dibattito aperto: nella mia città esiste un istituto per sordomuti, cosicché conosco bene questa materia, e posso dire che gli orientamenti su di essa sono molto diversi, dall'una e dall'altra parte, e non sono neppure collocabili su un piano strettamente politico, in quanto investono anche gli aspetti pedagogici. Ritengo comunque che il consolidamento di istituzioni come quelle di cui si occupa la proposta di legge n. 120 non pregiudichi l'eventuale mutamento della metodologia da seguire nel trattamento dei sordomuti. Del resto, anche quando si parla di certi metodi, quale, ad esempio, quello di immettere questi soggetti minorati in scuole normali, bisogna affrontare il discorso con cautela. Infatti, non si può prendere in qualsiasi luogo e momento un soggetto minorato ed introdurlo immediatamente nella prima scuola vicina che capita, perché verrebbe a trovarsi in mezzo ad una comunità scolastica che non gli offre niente, sul piano della tecnologia e del trattamento specifico. Si tratta di affrontare quindi, io penso, il problema in maniera diversa. Nella mia città, ad esempio, si sta tentando un'interessante esperienza: alcuni bambini spastici sono stati collocati in una scuola media di bambini non spastici, ma creando delle condizioni particolari, tramite il consenso delle famiglie e l'impegno della comunità; questo è indubbiamente un esperimento altamente positivo.

Ecco perché io penso che la permanenza di istituti come quelli contemplati nella proposta di legge al nostro esame non pregiudica l'evoluzione metodologica nel trattamento dei sordomuti: infatti, questi istituti, che hanno tutta l'attrezzatura didattica e scientifica che altre scuole non hanno per il trattamento degli audiolesi, potranno benissimo trasformarsi al loro interno e divenire istituzioni capaci di permettere la convivenza di bambini normali con quelli colpiti da minorazioni.

Mi pare quindi che la preoccupazione posta in rilievo dell'onorevole Raicich, e che si riscontra anche nell'ordine del giorno preannunciato dal suo gruppo, non deve impedirci di approvare la proposta di legge n. 120, che si rivolge al personale degli istituti statali per sordomuti. Il collega Raicich ha anche sottolineato il fatto che l'attuale titolo della proposta di legge è più estensivo di quello stabilito dai presentatori Galloni e Gioia per il testo già presentato nella passata legislatura. Devo riconoscere che è vero: io stesso svolsi la relazione a quella proposta di legge e ricordo che essa prevedeva provvidenze per gli « insegnanti » degli istituti statali per sordomuti. Io penso però che debba essere finalmente definito il problema del personale insegnante di questi istituti, che si trascina da anni, anche perché se esso si trova nelle condizioni in cui è, ciò non è dovuto a sua colpa, dal momento che non ha potuto fare concorsi perché non ve ne sono stati.

Sono quindi favorevole al mantenimento dell'attuale testo dell'articolo 1, modificato dall'emendamento del Governo, per spostare la decorrenza, prevista al secondo comma dell'articolo, al 1974-1975.

TEDESCHI. Desidero parlare sull'articolo 1 non per ripetere le nostre preoccupazioni di fondo, che sono state già egregiamente illustrate dal collega Raicich, quanto per soffermarmi sul primo comma dell'articolo 1 che mostra la sostanza, secondo me eminentemente negativa, della proposta di legge al nostro esame. Qui si tratta cioè di assicurare una piccola condizione di privilegio ad un gruppo di insegnanti o di personale. Il fatto stesso che noi diciamo, nello esaminare il provvedimento, che esso non pregiudica quelle discussioni di carattere più generale sull'argomento che sono, come ricordava il collega Bardotti, all'ordine del giorno un po' dappertutto, ci indica chiaramente che sarebbe più giusto pensare a soluzioni diverse dal problema che ci sta di fronte e che, comunque, dobbiamo legiferare in modo da non pregiudicare le possibilità future in questo campo.

Resta però da constatare che, per quanto riguarda i minorati audiolesi, la presente proposta di legge non fa nulla. In essa ci si riferisce ai soli tre istituti statali ed ai loro 750 ragazzi. Ma in Italia, quanti altri ragazzi minorati ci saranno? E in tutte le re-

gioni in cui non esistono questi istituti, che ne è di questi ragazzi?

SALVATORI, *Relatore*. Ma ci sono anche altri istituti, oltre quei tre...

TEDESCHI. L'esperienza però ci dice che per poter mandare i ragazzi audiolesi in alcuni di questi istituti bisogna fare lunghe anticamere, un vero e proprio purgatorio...

SALVATORI, *Relatore*. Questi istituti stanno facendo di tutto per passare allo Stato.

TEDESCHI. Qui però si dice che questi insegnanti non hanno potuto fare concorsi. Non è vero ed è scritto nella relazione. Hanno partecipato a concorsi per un numero di posti non corrispondenti al fabbisogno. Il Governo non si è preoccupato di allargare gli organici, ma vorrei sapere che cosa impediva a questi maestri di partecipare a concorsi per insegnare nelle scuole normali. Non dite che si sentivano missionari e che per questo hanno continuato ad insegnare in istituti per sordomuti. Ho parlato con molti insegnanti che volevano farmelo credere.

SALVATORI, *Relatore*. Vi sono alcuni che effettivamente svolgono la loro opera come una missione.

TEDESCHI. Questi maestri hanno un trattamento differenziato di favore rispetto ai maestri delle normali scuole, fin dall'inizio.

SALVATORI, *Relatore*. Si assume il contrario.

TEDESCHI. Desidero inoltre far presente che il cuoco di questi convitti fa la carriera dei maestri delle scuole normali come si deduce dalla tabella allegata al testo della proposta di legge. Fin dall'inizio hanno avuto lo slittamento di un grado rispetto alla carriera normale. Il fatto di insegnare a dei minorati non dovrebbe avere nulla a che vedere con un diverso sviluppo di carriera; si potrebbero dare riconoscimenti diversi, come particolari indennità. Creare un'altra piccola isola nel momento in cui si dice di voler mettere ordine negli sviluppi di carriera nella scuola, pregiudica la situazione sotto questo profilo.

Aggiungo qualche considerazione relativa alla tabella che noi vogliamo sostituire alla vecchia. Per gli insegnanti di queste scuole è prevista una carriera che va dal parametro 208 al 243, mentre la carriera degli insegnanti elementari di tutte le altre scuole inizia dal parametro 165. Si concede quindi a questi insegnanti ben di più di quanto avevamo proposto.

PRESIDENTE. Anche questi insegnanti iniziano dal parametro 165 e arrivano al parametro 307.

TEDESCHI. Con agevolazioni di carriera molto sostenute: quanto si era proposto in vista dello stato giuridico e che il Governo e la maggioranza hanno ritenuto di dover respingere per gli altri maestri.

Gli assistenti sono paragonati ai maestri elementari e vorrei sapere perché: rispetto a tutti gli altri assistenti dei convitti nazionali in quale situazione vengono a trovarsi? Vorrei sapere perché gli assistenti di queste scuole devono avere uno sviluppo di carriera migliore di quello dei maestri delle scuole elementari normali.

BARDOTTI. Ma sono diplomati.

TEDESCHI. Sì, ma svolgono il lavoro di assistente.

PRESIDENTE. Poiché queste questioni riguardano la tabella che dobbiamo sostituire e sono molto complesse, esamineremo dettagliatamente, a suo tempo, la tabella.

TEDESCHI. Voglio dimostrare che quanto si dice all'articolo 1 contiene una profonda contraddizione, ed i miei compagni di gruppo hanno proposto la correzione del titolo. Se questo provvedimento servisse a portare ordine negli organici saremmo d'accordo, ma in effetti si tenta di creare una carriera differenziata anomala e non vedo perché. Anche in riferimento alle provvidenze per le scuole per ciechi, non è vero, infatti, che la condizione prevista per quegli insegnanti corrisponda a quel tipo di carriera. Certo quando arriveremo alla tabella lo potremo dimostrare. Nella legge n. 1074 come ci siamo regolati di fronte agli istituti per ciechi per quanto riguarda l'abilitazione degli insegnanti? Abbiamo riconosciuto certe particolari condizioni, ma non abbiamo sottratto gli insegnanti alla regola generale.

Tutto questo personale specializzato deve avere uno statuto per suo conto, ma vorrei che mi si spiegasse che differenza esiste fra coloro che sono cuochi, bidelli o custodi in questi convitti e quelli che svolgono le medesime mansioni in altri convitti.

Noi creiamo tre isole ognuna delle quali tenta di creare un punto di riferimento sbagliato.

PRESIDENTE. È chiaro che l'approvazione dell'articolo 1 non pregiudica la discussione sulla tabella che dovremo concretamente valutare.

SALVATORI, *Relatore*. Prima di rispondere alle osservazioni che sono state mosse all'articolo 1, desidero chiedere scusa agli onorevoli colleghi per il notevole ritardo causato da un incidente stradale, e ringraziare l'onorevole presidente per avermi sostituito nella replica agli intervenuti nel dibattito.

Per la verità debbo confessare che questo incarico che mi è stato affidato mi ha schiuso un mondo completamente nuovo, con dei problemi particolari che mi hanno appassionato in misura notevole. In effetti, ho potuto constatare la esistenza di tutta una problematica che investe questo settore e della quale autorevole esponente è proprio il presidente della Commissione, onorevole Gui.

Vorrei preliminarmente osservare che le accuse mosse dal mondo che gravita intorno ai sordi, alla classe politica e particolarmente ai governi, sono quelle di un assoluto disinteresse nei confronti del problema. Il che per una certa parte è vero, se si considera che questa legislazione in definitiva non viene rivista da circa quaranta anni; infatti, la legge istitutiva dei tre istituti statali dei quali ci occupiamo risale al lontano 1923.

Siamo di fronte ad una problematica che potrebbe ancora considerarsi attuale proprio nel significato che è stato portato avanti da alcuni colleghi; infatti, non si vuole isolare il sordo nella scuola e nella società, anzi al contrario tutti i discorsi che facciamo sono quelli dell'integrazione del sordo e nella scuola e nella società. Finalisticamente quindi tutti tendiamo allo stesso obiettivo pur non partendo dalle stesse tecniche attraverso le quali giungere storicamente a portare avanti questo processo evolutivo; comunque, oggi credo che possiamo essere tutti d'accordo nel ritenere che occorre rivedere la nostra legislazione in materia.

Con il provvedimento oggi al nostro esame, come è stato sottolineato giustamente, si prende soltanto in esame qualche particolare aspetto, rinviando alla discussione sulla proposta di legge presentata dall'onorevole Gui tutta la vastissima tematica che investe il discorso della scuola materna, della scuola elementare, della scuola dell'obbligo, della scuola media superiore e della stessa università per sordi. Infatti, non bisogna dimenticare che le punte più avanzate in questo settore ormai parlano anche di un superamento della scuola di metodo per la preparazione degli insegnanti e arrivano a configurare il diritto-dovere dell'università anche per la preparazione degli insegnanti.

Se sono vere queste considerazioni emerge chiaramente come i tre istituti, che furono istituiti nel 1923, si siano resi benemeriti non soltanto sotto il profilo dell'adeguamento alle istituzioni previste dalle leggi dello Stato, ma anche sul piano innovativo, se è vero che i primi esempi di scuola materna sono stati effettuati proprio in questi istituti e particolarmente in quello di Roma.

Inoltre non bisogna dimenticare l'opera di padre Tosti, il quale porta avanti quello esperimento molto avanzato nella città di Siena.

PRESIDENTE. Quello di Siena è un istituto che chiede di diventare statale.

SALVATORI, *Relatore*. È esatto. Per riprendere il discorso vorrei dire che tutti questi istituti fanno carico a noi di una arretratezza sul piano legislativo di fronte a questi problemi, e mentre si dice chiaramente che questi centri chiedono un adeguamento della legislazione, fin d'ora dichiarano di voler rimanere, come sono già in sostanza, dei centri di consulenza estremamente avanzati.

Evidentemente non si può far carico agli insegnanti se sono vere ancora le considerazioni che sono state avanzate circa l'arretratezza legislativa di cui abbiamo in precedenza parlato.

Quando nel 1923 vennero istituiti questi istituti, il corpo docente aveva un grado in più rispetto agli insegnanti delle scuole elementari; viceversa nel 1958 ci fu un intervento legislativo, oggi contestato dall'ambiente, che ha provocato un appiattimento, una parificazione anziché far fare un passo avanti a questi istituti.

TEDESCHI. Non mi rendo conto per quale motivo questo corpo docente debba fare dei passi avanti rispetto all'altro corpo insegnante.

SALVATORI, *Relatore*. Vorrei far osservare che sono state istituite le scuole pro-

vinciali per i ciechi e sono stati affidati all'Ente nazionale per sordomuti anche compiti di qualificazione, prevedendo per i docenti di questi istituti un trattamento economico e giuridico diverso per cui con questa proposta di legge intendiamo dare lo stesso trattamento anche al corpo docente degli istituti statali per sordomuti.

La giustizia non deriva sempre dall'uguaglianza; al contrario, fare opera di giustizia significa riconoscere e prendere in esame la particolare competenza di cui è investito il docente.

È vero che siamo indietro, e che in questo settore si chiede un aggiornamento: arriviamo, infatti, a porre ormai il discorso a livello universitario. Ma non vi è alcun dubbio che sul piano della psicologia, dell'audiologia, della pedagogia emendativa della patologia del fanciullo, noi ci troviamo di fronte ad autentici specialisti, ai quali va riconosciuto l'immane fatica - com'è detto nella relazione introduttiva alla proposta di legge - sostenuta ed il gravoso compito che devono portare avanti e che essi di fatto portano avanti con intento missionario. E ciò dico perché ritengo che sarebbe stato estremamente facile e comodo per essi passare ad insegnare nelle scuole normali, a parità di trattamento giuridico ed economico, e svolgere il proprio ruolo come comuni docenti, anche se pure questo resta sempre una missione: mia madre è stata insegnante, e quindi posso sapere con quali ideali e scopi si pratica l'insegnamento. Ma per quanto riguarda gli insegnanti, e che essi di fatto portano avanti con intento missionario. Di questo perché ritengo precisa direzione ed in libertà: essi hanno scelto di esercitare la loro missione in un tipo speciale di scuola, anche se tale scelta può essere stata certamente connessa alle varie esigenze della vita.

Tenendo presente che taluni docenti sono impegnati in questo tipo di scuola da oltre vent'anni, rifiutando altre provvidenze e non entrando nelle scuole normali, io penso che bene fa il Parlamento italiano se, nell'accorgersi tra l'altro delle ampie disfunzioni presenti in questo particolare settore, comincia con il porre ordine, dando un riconoscimento effettivo al personale delle scuole statali per sordomuti, e, tra questi, soprattutto ai docenti.

Vengono poi anche presi in considerazione gli assistenti. A questo proposito ho sentito un richiamo, fatto dal collega Tedeschi, relativamente agli istitutori dei convitti nazionali: devo dire che il sindacato FILS-CISL (una grande organizzazione che si sforza di ulteriormente migliorare le condizioni di tutti i lavoratori) aveva proposto lo sdoppiamento del ruolo degli assistenti. Io non ho proposto un'emendamento in questo senso, in quanto gli interessati stessi non hanno poi insistito. In realtà però la proposta circa lo sdoppiamento del ruolo degli assistenti mirava a creare proprio la categoria degli istitutori; quindi le richieste della FILS-CISL in questo coincidevano con quelle avanzate dall'onorevole Tedeschi; e tendevano a far sì che l'assistente fosse equiparato all'istitutore, in modo che non ne avesse solo la qualifica. Il sindacato aveva proposto un ruolo di assistenti ad esaurimento con un organico di 36 unità ed un ruolo di istitutori con un organico di 30 unità. Personalmente non avevo alcuna obiezione a riconoscere agli assistenti il diritto a conseguire l'equiparazione, non solo giuridica ma anche economica, con l'attuale personale insegnante.

Fatte queste precisazioni, e ringraziando i colleghi del contributo portato alla discussione con i loro interventi, mi dichiaro favorevole al mantenimento del testo dell'articolo 1, così com'è sottoposto al nostro esame, salvo l'accoglimento dell'emendamento tecnico proposto dal Governo e consistente nello spostamento al 1974-75 della data prevista nel secondo comma dell'articolo medesimo.

VALITUTTI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Mi associo al parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Prima di passare alla votazione dell'articolo 1, tengo a precisare che con essa non ci intendiamo impegnati ad approvare la tabella allegata al testo della proposta di legge: quando giungeremo a prenderla in considerazione, ci riserveremo di rivederne la formulazione.

Ricordo che il Governo ha presentato il seguente emendamento, che assorbe quello proposto dalla I Commissione affari costituzionali:

Sostituire, al secondo comma, alle parole: « 1972-73 », *le altre*: « 1974-75 ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 1 che, a seguito della modifica testé apportata, risulta così formulato:

ART. 1.

La tabella n. 1 annessa alla legge 22 febbraio 1951, n. 149, è soppressa e sostituita dalla tabella acclusa alla presente legge.

Il ministro della pubblica istruzione è autorizzato, a decorrere dall'anno scolastico 1974-75, ad aggiornare annualmente con proprio decreto i ruoli degli insegnanti e degli assistenti degli istituti statali per sordomuti di Milano, Roma e Palermo sulla base di un insegnante ogni otto, o frazione di otto, alunni o di un assistente ogni dodici, o frazione di dodici, alunni.

Al personale direttivo, insegnante ed assistente degli istituti il servizio non di ruolo, comunque prestato prima della nomina in ruolo, è riconosciuto con le stesse modalità previste per il personale direttivo e docente delle scuole elementari statali per ciechi dalla legge 26 luglio 1970, n. 576.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

Dal 1° ottobre 1971 il personale già di ruolo e del ruolo speciale transitorio è inquadrato nei corrispondenti nuovi ruoli con la valutazione di tutto il servizio prestato, ai fini giuridici ed economici.

Ai fini del trattamento giuridico ed economico gli assistenti degli istituti statali per sordomuti sono equiparati agli insegnanti elementari.

Agli insegnanti ed assistenti, inquadrati a norma del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma del precedente articolo 1.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire al primo comma le parole: « Dal 1° ottobre 1971 » *con le altre*: « Dal 1° ottobre 1973 ».

Inoltre il Governo ha presentato il seguente emendamento che, se non erro, comporterebbe l'approvazione di un articolo 2-*bis*:

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Dal 1° ottobre 1973 il personale direttivo ed insegnante già di ruolo e del ruolo speciale transitorio è inquadrato nei corrispondenti nuovi ruoli con la valutazione di tutto il servizio prestato, ai fini giuridici ed economici ».

Infine il Governo ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-*bis*.

« Dal 1° ottobre 1973, ai fini del trattamento giuridico ed économico, gli assistenti degli istituti statali per sordomuti sono comparati agli insegnanti elementari. Dalla stessa data il personale assistente già in ruolo o del ruolo speciale transitorio è inquadrato con la valutazione del servizio prestato nella misura di due terzi ».

VALITUTTI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. La ragione dell'articolo aggiuntivo è questa: vi è stata una discussione fra il Ministero del tesoro e il Ministero della pubblica istruzione sull'articolo 2 così com'è formulato nel testo dei proponenti e si è osservato da parte del tesoro che il richiamo alla legge 26 luglio 1970, n. 576, è restrittivo perché questa legge riguarda il personale insegnante e si è detto sempre che non si possono estendere al personale assistente norme previste per il personale insegnante. Da parte del Ministero della pubblica istruzione si è osservato che ormai il personale assistente è sempre più assimilato al personale insegnante e si è trovata una soluzione di compromesso nella formulazione dell'articolo 2-*bis*. Si è concesso che, per il personale assistente che non era assimilato anteriormente al personale insegnante, il riconoscimento del servizio prestato anteriormente sia limitato a due terzi.

Il Ministero della pubblica istruzione ritiene che per l'urgenza e la necessità di approvare questo progetto non si debba prolungare questa discussione con il Ministero del tesoro. Probabilmente l'onorevole Tedeschi sarà appagato nel suo desiderio di differenziazione.

TEDESCHI. Tutt'altro. Intervengo sullo emendamento proposto dal Governo non tanto per respingere – se mi è permessa l'espressione – l'insinuazione del sottosegretario, perché all'equiparare non siamo contrari. Io ho detto però che qui si tratta di creare sperequazioni. L'emendamento che il Governo propone non fa che aggravare la questione perché, mentre è discutibile che in un inquadramento l'assistente possa avere lo stesso ruolo e posizione giuridico-economica del maestro, quel

che veramente diventa strano è che per i maestri o per i direttori, il servizio si riconosce per intero e quello prestato dagli assistenti solo per due terzi. Dico che, al limite, ciò significa una provocazione nei confronti della Costituzione.

Questo emendamento è suggerito dal Ministero del tesoro, ma per noi esiste il Governo della Repubblica e non possiamo dire che, poiché non riusciamo a chiarire le cose fra il Ministero del tesoro e quello della pubblica istruzione, addiveniamo ad un compromesso.

Noi abbiamo stabilito al terzo comma dell'articolo 1 che in effetti al personale docentee direttivo si applicano, per il riconoscimento del servizio prestato fuori ruolo, le norme della legge n. 576; ma, come l'onorevole sottosegretario ricorderà, sorse la questione non solo per gli insegnanti degli istitutti per ciechi, ma anche per il riconoscimento del servizio pre-ruolo di tutti gli insegnanti, che fu riconosciuto nella misura di circa tre quarti. Ora che abbiamo approvato questa direttiva si dice che dal 1° ottobre 1973 riconosciamo il servizio per intero. Che cosa significa il comma approvato all'articolo 1 ? Abbiamo detto che il servizio non di ruolo si riconosce in base alla legge n. 576 e ora si dice: No, per intero ! L'emendamento per il personale non insegnante non si comprende; mentre mi pare che non si sia disposti ad accogliere l'idea che non si può confondere il maestro con l'assistente, a meno che non si estenda questo concetto alle altre scuole, si dice: a questo personale ricono sciamo il servizio pre-ruolo solo per due terzi

GIORDANO. Farò brevi considerazioni sul testo nuovo che è stato proposto con gli emendamenti del Governo. Quello che stupisce, onorevole sottosegretario, è il modo in cui è presentata questa nuova formulazione perché fra l'articolo 2, che in fondo finisce per sdoppiarsi, e l'articolo 2-*bis* mi pare di riscontrare una contraddizione intrinseca all'emendamento. Mentre al primo comma dell'articolo 2-*bis* si dice che gli assistenti sono equiparati agli insegnanti elementari ai fini del trattamento giuridico- economico, nel secondo comma il trattamento di equiparazione giuridico-economica è smentito. Se la smentita fosse solo di carattere economico ci si potrebbe difendere in qualche modo dicendo che il servizio pre-ruolo può essere considerato in modo diverso; ma invece, mentre si dice: Siete giuridicamente equiparati agli insegnanti, si dice: però si tratta di una equiparazione giuridica ridotta perché il servizio anteriore è riconosciuto solo per due terzi.

Credo che, se fosse possibile, questo emendamento dovrebbe essere ritirato.

VALITUTTI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è lieto di non insistere per la votazione sia del secondo emendamento interamente sostitutivo del primo comma, sia dell'articolo aggiuntivo 2-*bis*.

PRESIDENTE. Pongo quindi in votazione il primo emendamento sostitutivo del Governo al primo comma.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 2 quale risulta dopo la modifica testé approvata.

(*È approvato*).

Poiché all'articolo 3, non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 3.

Fermo restante il disposto dell'articolo 500 del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, l'assistente è tenuto ad un orario di servizio complessivo di otto ore giornaliere, di cui quattro da considerarsi come prestazioni straordinarie.

Il direttore dell'istituto, in rapporto alle esigenze del convitto, ha la facoltà di richiedere le prestazioni del servizio, nei limiti giornalieri sopra indicati, alternativamente in ore diurne o notturne, secondo turni da stabilirsi.

(*È approvato*).

Prima di passare all'articolo 4, vorrei sottolineare agli onorevoli colleghi la complessità dello stesso e la opportunità di dare incarico all'onorevole relatore, se la Commissione non è contraria, di approfondire con gli opportuni contatti i vasti problemi che dobbiamo affrontare, e nello stesso tempo valutare attentamente anche la tabella allegata.

Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle 11,25.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO